

a chi legge un po', direi così, leggermento l'articolo secondo, in confronto con l'articolo 11.

In verità nell'articolo secondo si nominano i questori, gli ispettori, i vice-ispettori ed i delegati. Ora, se non ho capito male il concetto dell'onorevole nostro collega, egli ha detto: una volta che volete fare in modo che gli ufficiali dell'esercito e quelli dei carabinieri possano entrare nella categoria degli ufficiali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno potrebbe nominarli questori fino dal primo momento ch'entrano in carriera, e ciò non mi pare che sarebbe fatto bene. Ci è un qualche inconveniente in questo, ha detto l'onorevole Arnaboldi.

Ma a me pare che una volta che questa ammissione senza esami e senza laurea serve esclusivamente per liberare questi individui, che hanno dato prova di capacità facendo i militari, da tutti quegli esperimenti, a cui vanno soggetti coloro che entrano per la prima volta in carriera, il provvedimento debba dirsi commendevole. D'altronde giova aver presente che il loro ingresso in carriera è sottoposto al parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina, il quale è formato di persone competentissime, che ora avrò l'onore di nominare alla Camera, poichè è bene si sappia da chi esso è composto e così la Camera potrà rassicurarsi che esso è assai competente a vedere se i candidati hanno o no i requisiti necessari per essere ammessi in carriera.

È difficilissimo certo che il Consiglio ammetta subito alla carica di questore o di ispettore chi dall'esercito vuol passare nel corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza; e se farà una siffatta scelta dovrà avere gravi, lodevoli ed indiscutibili motivi. Di fatti si potrebbe benissimo avere il caso di un colonnello dei carabinieri, di un generale, che, ritiratosi dall'esercito, volesse mettersi a fare una vita più tranquilla, di residenza più stabile, e potrebbe chiedere quel passaggio. Ma in tal caso il Governo dovrà privarsi di quel servizio e non lo potrà nominare questore, sempre dietro il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina?

Ora per tenere presenti questi meriti speciali costituiti dalla vita *ante acta* delle persone, che vorranno entrare a formare parte degli ufficiali di sicurezza pubblica, vi è il Consiglio di amministrazione e di disciplina, il quale è stato creato col decreto 10 novembre 1884 che nell'articolo 35 stabilisce che debba comporsi come segue: Il segretario generale del Ministero dell'interno, il direttore dei servizi di pubblica sicurezza, un consigliere della Corte d'appello, un consigliere

della Corte dei conti, un sostituto procuratore generale, il capo di divisione del personale di pubblica sicurezza e il capo della polizia giudiziaria.

Ad un Consesso così autorevole, mi pare che si possa lasciare una certa libertà di azione. E quindi non parmi esistere contraddizione fra i due articoli essendo tutto rimesso al criterio di uomini autorevoli, nè potendo la legge prevedere tutte le ipotesi e tutte le esigenze della vita reale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. La prima parte della risposta datami dal relatore pareva che convenisse con le ragioni da me esposte poc'anzi, perchè anch'egli nello esordire trovava che nella edizione dell'articolo c'era un inconveniente.

Ora è questa la più bella risposta che il relatore potesse dare per convincere la Camera ad adottare la mia proposta. In seguito invece venno a dire che l'inconveniente, riguardo alla nomina che può essere fatta di un colonnello dei carabinieri o di un generale, o di altri, non è che apparente. Io non ho fatto questa osservazione. Ammetto con lui che si possono fare queste nomine: quel che non ammetto è la troppo forte disparità che trovo nell'articolo il quale dice che possono essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza, senza enumerare quali sono le classi degli ufficiali dal colonnello dei carabinieri al maresciallo delle guardie di città.

È qui che vorrei una diversità perchè non potete ammettere una così evidente disparità. Ora io domandava, e su ciò mi permetto d'insistere, che la Commissione voglia compiacersi di voler sospendere la discussione di questo articolo perchè si possa coordinare con gli articoli 2, e 9. Perchè mi pare che tale disparità sarebbe troppo forte e potrebbe portare degli attriti nelle nomine che verranno fatte nell'applicazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli.

Morelli. Le osservazioni che ho udito fare dalla Commissione non mi hanno punto persuaso.

In primò luogo il relatore dice che con l'articolo 11 del presente disegno di legge si vuol lasciar facoltà al Governo di nominare senza obbligo di esami tutti gli ufficiali dell'arma dei carabinieri e perfino un colonnello, quando ne abbiano l'attitudine, ai posti di ispettori o vice ispettori. Ma l'articolo 11 evidentemente si deve limitare agli impiegati della pubblica sicurezza di seconda categoria, cioè a quei funzionari che abbiano 5 anni